



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

in persona del G.U. - dott. Paolo Bonofiglio, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. **RG. 15262/2009** (cui è riunita
RG 15113/2010)- ex Sezione dist. di Montefiascone
promossa da:

- **COMUNE DI CANINO** (C.F. 00156710568), con l'avv.
Rita BURCHIELLI;

ATTORE

contro

- **ANNA BERNARDINI** (C.F. BRNNNA50M64H501G) e
GIOVANNELLA CIORCIOLINI (C.F. CRCGNN55H64H501G), con
l'avv. Sergio FALCONE del foro di Roma;

CONVENUTE

E

- **GIUSEPPE BENEDETTI** (CF BNDGPP50C02C447V), con
l'avv. Rita Burchielli;

CONVENUTO

avente per oggetto: regolamento confini/usucapione;
posta in decisione all'udienza del 25/10/2017 con
assegnazione dei termini per il deposito della
comparsa conclusionale e della memoria di replica,
sulle seguenti conclusioni.

Per parte attrice e per Giuseppe Benedetti: "precisa
le conclusioni riportandosi a quelle contenute



nell'atto di citazione proposto dal comune di Canino con il rigetto delle domande e delle eccezioni proposte dalle sigg.re Bernardini e Ciorciolini e rifusione spese legali. Dichiaro di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove oggi precisate".

Per le convenute: "comunque riportandosi a tutti gli atti e documenti prodotti, alle istanze, deduzioni e conclusioni rassegnate, in parziale modifica delle stesse, conclude per la declaratoria di eccezione di legittimazione attiva del Comune di Canino in ordine al regolamento di confini proposto tra la particella n. 405 (ex 301) e la strada della Ferriera e quindi per la inammissibilità dell'azione proposta. In ogni caso - e quindi anche di denegato accoglimento della eccezione suddetta - condannare il Comune di Canino, in solido o in alternativa al Geom. Giuseppe Benedetti, responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, al risarcimento dei danni tutti subiti dalle odierne concludenti, anche delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente notificato, il Comune di Canino conveniva in giudizio Anna Bernardini e Giovannella Ciorciolini chiedendo che fosse accertata giudizialmente l'esatta linea di confine catastale tra la strada denominata "della Ferriera" ed il terreno di proprietà delle convenute (particella n. 405 -ex 301- foglio 25), con condanna al rilascio della porzione dalle stesse indebitamente occupata.

Con autonomo atto di citazione, le convenute hanno a loro volta proposto domanda di accertamento



dell'usucapione in relazione alla predetta porzione di terreno, previa eventuale declaratoria di avvenuta sdemanializzazione tacita della stessa; esse hanno contestualmente formulato domanda di risarcimento del danno nei confronti del Comune "in solido o alternativamente con il suo funzionario geom. Giuseppe Benedetti".

Disposta la riunione dei procedimenti, sono stati concessi i termini di legge; è stato quindi svolto accertamento peritale per la verifica dello stato dei luoghi e della linea di confine e sono state assunte le prove testimoniali richieste dalle parti.

Giunta alla cognizione dello scrivente in data 16/3/17, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/10/2017 con assegnazione dei termini di legge.

Ciò posto, va in primo luogo osservato che le risultanze peritali non sono oggetto di contestazione.

Dalle verifiche svolte dal CTU è invero emerso che il confine catastale tra le particelle in questione non coincide con la recinzione che risulta presente lungo il fondo delle convenute: "rispetto al confine catastale, si sono rilevati scostamenti significativi in prossimità del ponte ove la strada delle Ferriere, rispetto al tracciato catastale, ha subito uno



spostamento massimo in direzione sud-est pari a circa 7,50 m. La recinzione risulta pertanto posta in opera sulla vecchia sede della strada delle Ferriere ed è spostata rispetto alla linea catastale tra la particella 404 (ex 301) e la strada stessa da un minimo di 0,10 - 0,15 m. in prossimità dei punti 73 e 74 (che praticamente si possono considerare sul confine), ad un massimo di 4,35 m. in corrispondenza del punto di collegamento con il *guardrail* (punto n. 22)" -(v. relazione di ctu- geom. Massimo Frontini e relativi allegati, dep. in data 22/5/2012).

Dagli accertamenti peritali è altresì emerso che la ricostruzione del ponte, crollato a seguito della alluvione e dell'esondazione del torrente Timone del 1987, è avvenuta nell'anno 1990, con inizio lavori in data 12/7/1990 e fine lavori in data 11/11/1990 (come attestato da documentazione acquisita presso la Regione).

Le stesse convenute hanno quindi concordato in ordine al fatto, evidenziato dal medesimo CTU, per cui la recinzione esistente, di natura precaria, deve ritenersi successiva all'11/11/1990, non essendo altrimenti databile.

Ritenendo che l'occupazione della porzione di suolo dismessa sia conseguita al differente posizionamento del ponte ed alla deviazione dell'asse viario, esse hanno quindi affermato che "viene da sé che il



possesso dell'area di sconfinamento così accertata non può avere avuto i requisiti dell' (acquisto per) usucapione, giacché il decorso del ventennio, in ogni caso, non è maturato (erano decorsi "solo" 18 anni alla data della contestazione e richiesta di ricognizione dei confini, da parte del Comune, avvenuta in data 22/08/2008)".

Le convenute non hanno quindi riproposto, nelle conclusioni, la domanda di usucapione che deve ritenersi oggetto di rinuncia.

Le stesse hanno invece concluso eccependo il difetto di legittimazione passiva del Comune rispetto all'azione di regolamento dei confini e chiedendo altresì la condanna al risarcimento del danno, anche ai sensi di cui all'art. 96 cpc.

Sotto il primo profilo va tuttavia osservato che, benché la contestazione non si configuri alla stregua di un'eccezione in senso stretto attenendo invece al merito della controversia (v. Cass. 23657/2015), le convenute stesse hanno -autonomamente- proposto domanda di usucapione nei confronti del Comune, sul presupposto, enunciato nello stesso atto processuale, che l'ente sia proprietario della strada.

Nessuna contestazione, inoltre, è stata dalle medesime svolta in seguito alla produzione in giudizio della delibera n. 4 del 21/4/1967 del



Consiglio Comunale di Canino, con cui è stato approvato l'elenco delle strade pubbliche e fra le quali risulta la strada vicinale cd della Ferriera.

Tale documento consente di presumere la natura pubblica della strada, né l'assenza dei relativi presupposti -e cioè della destinazione all'uso pubblico- è stata oggetto di prova da parte delle convenute (cfr. Cass. 1624/2010).

Va dunque accolta la domanda di regolamento dei confini e di rilascio della porzione inclusa nella recinzione delle convenute, in conformità alle risultanze delle mappe catastali e dei rilievi peritali (come da pp. 7-8 e allegato n. 2).

Le ulteriori censure svolte dalle convenute riguardano la condotta dell'Ente e dello stesso funzionario, pure personalmente convenuto in giudizio, cui imputano di aver ingenerato il convincimento che la proprietà potesse estendersi sino alla recinzione (già esistente al momento dell'acquisto nel 2006 ed oggetto di DIA per la sostituzione, sospesa in sede amministrativa).

Le iniziative originariamente assunte per l'accordo bonario, in assenza di espressa contestazione dei confini, non paiono tuttavia idonee a costituire ragione di danno, essendo semmai ascrivibile al dante causa ogni profilo attinente al minor valore della



proprietà in conseguenza della sua ridotta estensione (e dell'esclusione della porzione adiacente al torrente, ritenuta di maggior pregio).

Certamente inconferente è poi il riferimento alla responsabilità di cui all'art. 96 cpc, che postula la soccombenza.

Le richiamate circostanze, inidonee a fondare detta responsabilità, valgono tuttavia a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio, configurando il presupposto di cui all'art. 92 cpc nel testo applicabile *ratione temporis*; restano incluse in tale regolamentazione le spese di CTU, quale accertamento rispondente all'interesse comune delle parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta la linea di confine fra la strada vicinale della Ferriera ed il fondo delle convenute in Canino (part. 405 foglio 25) come da elaborato peritale in atti (pp. 7-8 ed allegato 2) e, per l'effetto, condanna Anna Bernardini e Giovannella Ciorciolini al rilascio in favore del Comune di Canino della porzione occupata, come pure individuata alle pp. 7-8 ed



allegato 2 della relazione di CTU (geom. Frontini);

- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di usucapione, respingendo la domanda risarcitoria proposta da Anna Bernardini e Giovannella Ciorciolini nei confronti del Comune di Canino e di Giuseppe Benedetti;
- compensa le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU come già liquidate in corso di causa.

VITERBO, 22/1/2018

Il GIUDICE

